

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Servizio Centrale delle Camere di Commercio – Ufficio B4

Prot. 514256

Roma, 6-11-2001

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO : Legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” – Art. 9 –
Società di persone.

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D’AOSTA - Assessorato dell’industria, del commercio,
dell’artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA

CIRCOLARE N. 3531/C

e, p.c. ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca
90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale -
Servizio di vigilanza sugli enti
34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE - Ufficio
di vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato industria e commercio
09100 CAGLIARI

ALL’UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

L'art. 17 del d.lgs. n. 213 del 1998 ha previsto, per le società di capitali, il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale a norma dell'art. 2436 c.c., ma non ha dettato alcuna disciplina per quanto concerne le società di persone.

Dalla predetta omissione si è potuto legittimamente dedurre l'assenza di un vero e proprio obbligo di conversione in euro del capitale sociale a carico delle società di persone.

E' intervenuta successivamente la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ("Primi interventi per il rilancio dell'economia") che, con finalità di semplificazione, ha introdotto all'art. 9 ulteriori modalità semplificate per le società di capitali ed ha chiarito che per le società di persone la deliberazione di conversione degli "importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce un mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci".

Da quanto sopra richiamato si può dedurre la non obbligatorietà della domanda d'iscrizione delle società di persone al registro delle imprese della conversione effettuata con "atto interno", rimanendo tale adempimento facoltativo.

Le camere di commercio potranno, pertanto, ricevere eventuali domande da parte di società di persone, da effettuarsi con la semplice presentazione del modello S2 approvato con d.m. 7 agosto 1998.

Il diritto di segreteria da applicare nel caso in parola è quello corrispondente alla voce 10 della tabella A allegata al decreto 23 marzo 2000, trattandosi di una voce residuale concernente "Altre domande di iscrizione o deposito e rettifiche modelli".

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Cinti